

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-294	del 15/05/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Indizione di procedura per l'acquisizione in economia di servizi in materia previdenziale/pensionistica mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER. Importo triennale a base di gara Euro 155.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari ad Euro zero.	
Proposta	n. PDTD-2015-302 del 14/05/2015	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 15 (quindici) maggio 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.
Indizione di procedura per l'acquisizione in economia di servizi in materia previdenziale/pensionistica mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER. Importo triennale a base di gara Euro 155.000,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza pari ad Euro zero.**

VISTI:

- la DDG n. 94 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
- la DDG 95 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai Centri di Responsabilità”;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 2 del 07/01/2015 “Assegnazione del budget 2015 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la DDG n. 23 del 13/02/2015 “Programmazione dell'attività contrattuale nell'esercizio 2015 della Direzione Amministrativa”;
- il D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 10 della L.R. n. 28/2007 in materia di acquisizioni in economia;
- l'art. 328 “Mercato elettronico” del sopra citato D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), di modifica dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- il Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 86/2013;

PREMESSO:

- che la complessità dei processi di sviluppo e qualificazione dell'attività dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali richiede la continua ricerca di soluzioni che consentano una gestione snella, flessibile, orientata a soddisfare le esigenze dei clienti interni ed esterni assicurando efficacia, efficienza ed economicità operativa;
- che è opportuno garantire costantemente la razionalizzazione della gestione, imperniata sul mantenimento all'interno della struttura delle funzioni di guida, presidio e controllo e, invece, sull'esternalizzazione di procedure meramente operative, quali, in particolare, quelle inerenti alle attività previdenziali e ai trattamenti di fine rapporto;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE:

- che già dall'anno 2004 Arpa ha proceduto all'esternalizzazione delle procedure operative inerenti alle attività previdenziali ed a quelle legate ai trattamenti di fine rapporto, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;
- che tale scelta ha consentito di soddisfare il criterio di economicità in quanto la possibilità, di anno in anno, di stimare preventivamente le pratiche di natura previdenziale/pensionistica ha reso possibile "flessibilizzare" la domanda di erogazione del servizio;
- che in tal modo si è riusciti, altresì, ad assicurare ai propri clienti l'erogazione di un servizio qualificato, in grado di consentire il puntuale presidio di una funzione specialistica, quale quella inerente la materia previdenziale;
- che una gestione di questo tipo ha consentito, inoltre, di soddisfare i criteri di efficienza ed efficacia a cui deve essere improntata l'azione amministrativa;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che con determinazione ASRURS n. 526/2014 è stato disposto l'affidamento dei servizi in materia previdenziale/pensionistica a favore della società CEDA Consulting SRL a fare data dal 21/07/2014 e per la durata di 1 anno;
- che l'affidamento dei servizi in materia previdenziale/pensionistica di cui al punto precedente è stato disposto per la durata di 1 anno nelle more della definizione – da parte dell'INPS – dei criteri, strumenti e modalità operative per procedere, da parte delle Amministrazioni, al consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche secondo quanto previsto dall'Istituto previdenziale medesimo nelle circolari n. 49/2014 e n. 148/2014;

RILEVATO:

- che sulla base dei fabbisogni esistenti presso l'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali vi è l'esigenza di procedere ad un nuovo affidamento dei servizi in materia previdenziale/pensionistica;

- che ad oggi, non risultano, tuttavia, ancora definiti in maniera puntuale i suddetti criteri, strumenti e modi operativi per procedere – da parte delle Amministrazioni – al consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche;
- che, pertanto, si è valutata l'opportunità di procedere all'indizione della presente procedura per l'acquisizione di servizi in materia previdenziale/pensionistica per un periodo di tre anni prevedendo, al contempo, la possibilità per l'Agenzia di recedere anticipatamente dal contratto qualora, nella vigenza del contratto medesimo, dovessero essere dettagliati dall'INPS i criteri, gli strumenti ed i modi operativi per procedere al consolidamento della sopra citata banca dati e, pertanto, le prestazioni richieste al Fornitore non dovessero più risultare conformi con gli adempimenti richiesti ad ARPA dall'Istituto previdenziale;

DATO ATTO:

- che l'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali della Direzione Amministrativa ha provveduto ad espletare l'attività istruttoria per la predisposizione degli atti di gara;
- che l'oggetto e le modalità di esecuzione del servizio sono compiutamente descritti nel Capitolato speciale allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che è stato quantificato in Euro 155.000,00 (IVA esclusa) l'importo triennale complessivo presunto a base di gara;
- che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;

DATO ATTO ALTRESI':

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Intercent-ER data la presenza della categoria merceologica di interesse;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia - mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER - di servizi in materia previdenziale/pensionistica da espletarsi mediante invio di RDO (Richiesta di offerta);
- di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nelle Condizioni particolari allegate sub B) alla presente determinazione;
- di approvare il Capitolato speciale, le Condizioni particolari e lo Schema di dichiarazione di offerta economica, Allegati sub A), B) e C) alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi e che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO ALTRESI':

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la forniture di beni e servizi in economia, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti

1. di indire una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 328 del DPR 207/2010 per l'acquisizione di servizi in materia previdenziale/pensionistica - per un periodo di tre anni - mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER; l'importo a base di gara è pari ad Euro 155.000,00 (oneri per la sicurezza pari a zero);
2. di approvare il Capitolato speciale, le Condizioni particolari e lo Schema di dichiarazione di offerta economica, Allegati sub A), B) e C) alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
3. di quantificare il valore del servizio in Euro 155.000,00 Iva esclusa;
4. di dare atto che si procederà all'invio di Richiesta di Offerta ad almeno 5 operatori economici abilitati al mercato elettronico di Intercent-ER individuati dal Responsabile del procedimento;

5. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa secondo quanto stabilito nelle Condizioni particolari, allegate sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi e che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
7. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte;
9. di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato;
10. di dare atto, infine, che il costo complessivo presunto per il servizio di cui trattasi è stimato in Euro 155.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 189.100,00. Tale costo ha natura di "Servizi appaltati esternamente", è a carico degli esercizi 2015-2016-2017-2018, ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità ASGRU; con il provvedimento di aggiudicazione saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

Premessa

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA), intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento del servizio in materia previdenziale/pensionistica.

Con le circolari n. 49 del 03/04/2014 e n. 148 del 21/11/2014 l'INPS ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni le linee guida per la realizzazione di un progressivo progetto di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici con conseguenti nuovi adempimenti facenti capo alle Amministrazioni medesime. Ad oggi, non risultano, tuttavia, definiti in maniera puntuale i criteri, gli strumenti ed i modi operativi per procedere – da parte delle Amministrazioni – al consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche.

Il presente Capitolato viene, pertanto, definito tenuto conto che nel corso di validità della fornitura cui afferisce il Capitolato medesimo, potrebbe determinarsi – alla luce delle indicazioni operative che dovranno essere fornite dall'INPS - la necessità di modificare, anche solo parzialmente, quanto previsto al successivo art. 4 relativamente all'oggetto della fornitura.

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 155.000,00 Euro, Iva esclusa.

Art. 3 – Fonti normative

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolata:
 - dalle clausole del presente Capitolato e dagli atti ivi richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

1. Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento di servizi in materia previdenziale/pensionistica per ARPA Emilia Romagna. L'oggetto della presente fornitura viene, inoltre, così stabilito nelle more della definizione, da parte dell'INPS, dei criteri, strumenti e modi operativi per procedere – da parte delle Amministrazioni – al consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche.
2. Il Fornitore dovrà garantire la presenza del Responsabile del servizio presso la sede dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali sita in Bologna - Via Po 5 per 1 (un) giorno alla settimana dalle 11,00 alle 15,00 per il ricevimento del personale dipendente di ARPA e per

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

l'attività di addestramento/consulenza al personale del Settore Trattamento Economico e Previdenziale dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

3. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire l'espletamento delle seguenti attività:
- a) Disamina situazione previdenziale e pensionistica personale dipendente: sistemazione fascicolo e informazioni all'interessato;
 - b) Elaborazione dei seguenti modelli:
pensione con posizione assicurativa certificata
aggiornamento posizione assicurativa già certificata
riliquidazione trattamento di pensione
indennità premio di servizio
trattamento di fine rapporto
compilazione mod. PA04 completo (comprensivo dell'inserimento/aggiornamento dati nel sistema PASSWEB/invio telematico con sistema S7)
Mod. 350P aggiuntivo
 - c) Consolidamento banca dati posizioni assicurative/previdenziali;
 - d) Attività di supporto relativamente, in particolare, a domande di inabilità e dispensa dal servizio;
 - e) Attività di supporto nella stesura di provvedimenti amministrativi collegati alle attività previdenziali e nella stesura di circolari o informative interne.
4. In relazione alla quantificazione del servizio oggetto della presente fornitura, si stimano nel corso di un anno, le seguenti attività:
- **n. 30 pratiche pensioni con posizione assicurativa certificata**
 - **n. 30 riliquidazioni trattamento di pensione**
 - **n. 20 aggiornamento posizione assicurativa già certificata**
 - **n. 130 mod. PA04 completi (comprensivi dell'inserimento/aggiornamento dati nel sistema PASSWEB/invio telematico con sistema S7)**
 - **n. 10 modelli TFR-TFS**
 - **n. 10 quadri aggiuntivi Mod. 350P**
5. Con l'accettazione da parte di ARPA dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la documentazione di gara.
6. L'Attività dovrà essere espletata da operatori professionalmente qualificati ed esperti in materia previdenziale in particolare INPS ed INPS gestione ex INPDAP.
7. Sarà cura di ARPA mettere a disposizione del Fornitore, durante la presenza presso l'Agenzia, le apparecchiature informatiche necessarie nonché tutta la documentazione afferente alle pratiche da trattare (fascicolo personale completo, inquadramenti economici ecc.), che il Fornitore potrà prelevare e riconsegnare a pratica conclusa. In quest'ultima ipotesi verrà predisposto un registro dove verrà indicato il materiale ritirato, la data di ritiro e la data di riconsegna.
I locali e le apparecchiature saranno concessi in uso gratuito ma il Fornitore ne assume la completa responsabilità per ogni eventuale danno ad essi arrecato.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio per 3 anni dalla data indicata nella conferma d'ordine.
2. ARPA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

3. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ARPA verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
 3. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo della fornitura.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta del Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 11 è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture di pari importo, da emettersi con cadenza mensile posticipata, devono essere intestate e recapitate a ARPA Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014 n. 89. Le fatture devono pertanto riportare:
 - numero e data fattura
 - data di emissione
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto della fornitura
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - scadenza della fattura
 - codice identificativo di gara (CIG)
 - qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di ARPA **UFFRF4**, reperibile anche sul sito www.indicepa.gov.it.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

3. In relazione al quantitativo del servizio, come stimato all'art. 4, ARPA e il Fornitore al termine di ogni anno di servizio, verificheranno il numero effettivo delle pratiche evase e delle ore espletate presso la sede dell'Arpa, ed effettueranno il conguaglio dell'importo dovuto, in aumento o in diminuzione, da applicarsi sulla rata dell'ultima mensilità, in ragione dei corrispettivi unitari espressi in sede di offerta.
4. Per i pagamenti ARPA si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
5. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture. Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.
6. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con il Fornitore.
7. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo "Penali";
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) qualora nella vigenza del presente contratto, dovessero essere dettagliati - in considerazione di quanto previsto dall'INPS nelle circolari n. 49/2014 e n. 148/2014 - i criteri, gli strumenti ed i modi operativi per procedere - da parte dell'Agenzia - al consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche e, pertanto, le prestazioni richieste al Fornitore non dovessero più risultare conformi con gli adempimenti richiesti ad ARPA dall'Istituto previdenziale. In tal caso l'Agenzia si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del d. lgs. 163/2006, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per i servizi di cui trattasi.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA, fermo restando quanto previsto alla precedente lett. d).
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 1 del "Codice di comportamento aziendale di ARPA Emilia – Romagna" (approvato con DDG n. 5/2014), le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti codici ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nei Codici di comportamento predetti pubblicati sul sito istituzionale di ARPA: sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpa.emr.it).
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di comportamento aziendale, ARPA si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore designa Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nei confronti dell'Agenzia, il soggetto individuato come tale nella propria offerta.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

Art. 25 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 27 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. I servizi di cui al presente Capitolato ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali:
 - gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate alla Ditta
 - gestione del trattamento dei profili autorizzativi
 - gestione tecnica dei log applicativi
 - quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.

L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
 - b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Responsabile del trattamento di ARPA, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
 - e) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi in materia previdenziale/pensionistica
------------------------------------	---

Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.
2. In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di ARPA equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che ARPA assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari RdO n. ...CIG: _____

Ad integrazione della RdO n. ____ del ____ si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta alla RdO medesima predisposta da Arpa Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è il servizio in materia previdenziale/pensionistica come disciplinato nel Capitolato speciale allegato A) alle presenti Condizioni particolari.

Il servizio avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula della presente RdO.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 155.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di accettazione dell'offerta sul Mercato elettronico.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura, i concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica:

- avere svolto nell'ultimo quinquennio servizi analoghi per Pubbliche Amministrazioni del Comparto Sanità, in materia previdenziale/pensionistica, per un valore complessivo pari € 75.000,00.

3. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Con l'invio della propria offerta, il Fornitore accetta le condizioni del Capitolato speciale, predisposte dall'Amministrazione.

Per partecipare alla RdO, il Fornitore dovrà inserire sul portale Intercent-ER, in corrispondenza della **BUSTA A)** la documentazione amministrativa consistente in:

- una dichiarazione di partecipazione, redatta secondo il modello allegato B), contenente l'accettazione alle condizioni particolari della presente RDO e delle condizioni contrattuali predisposte dall'Amministrazione, nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; tale dichiarazione, a pena di nullità, dev'essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.

L'offerta del Fornitore consisterà in un'offerta tecnica ed una offerta economica.

L'offerta tecnica del Fornitore, a pena d'esclusione, dovrà consistere in:

- una relazione tecnica descrittiva del servizio offerto, con particolare evidenziazione degli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione dei punteggi tecnici di cui al paragrafo 4 del presente documento che dovrà essere inserita in corrispondenza della **BUSTA B**).

L'offerta economica del Fornitore dovrà essere formulata immettendo a sistema il valore in euro nei campi specifici e dovrà consistere - a pena d'esclusione - in:

- un documento redatto secondo il modello "Dichiarazione d'Offerta economica" allegato sub C), reso disponibile dall'amministrazione, riportante in dettaglio i prezzi unitari e il prezzo complessivo del servizio, che andrà inserito nella corrispondente **BUSTA C**).
- l'offerta economica complessiva del servizio, secondo il modello generato dal Sistema.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e il totale complessivo riportato nella dichiarazione di offerta prevarrà quello riportato a sistema.

Tutta la documentazione relativa all'offerta deve essere sottoscritta, a pena d'esclusione, con firma digitale.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati B e C), si precisa che Arpa Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

- in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;
- in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo standard ODF (Open Document Format).

Arpa ER ha di conseguenza modificato le impostazioni di apertura dei documenti modificabili, attraverso un piano di installazione nei propri PC della suite Apache OpenOffice. Perciò, i formati proprietari Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ecc.), non saranno più considerati idonei per comunicare con ArpaER.

La versione attuale di Microsoft Office supporta lo standard ODF, per cui gli interlocutori di ArpaER che utilizzano Microsoft Office nelle versioni 2013 e 365, potranno comunque leggere i file ODF di Arpa ER. Nel caso di utilizzo di versioni di Microsoft Office non recenti, si suggerisce l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es. <http://sourceforge.net/projects/odf-converter>).

4. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** in base ai seguenti parametri:

Parametro	Punteggio massimo
A Offerta tecnica	45 punti
B Offerta economica	55 punti
TOTALE	100 punti

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

I criteri per la definizione del punteggio tecnico (P_T) e i relativi punteggi massimi sono i seguenti.

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della relazione tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

	Criterio	Punteggio massimo
1)	QUALITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO (secondo i seguenti sottocriteri)	max. 35 punti
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esperienza e competenza dei componenti del gruppo di lavoro dedicato al servizio per Arpa 	max 10 punti
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esperienza e competenza del responsabile del servizio (con particolare riferimento a esperienze pregresse nell'ambito di amministrazioni del Comparto Sanità) 	max 25 punti
2)	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO	max. 10 punti
	TOTALE	45 punti

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai sottocriteri sopra riportati, la Commissione attribuirà un giudizio, utilizzando la scala di apprezzamento di cui alla Tabella A seguente, cui corrisponderà il coefficiente (**Vai**) compreso tra 0 e 1.

Tabella A		
Per la determinazione del coefficiente V(a)i la Commissione esprimerà un giudizio per ciascun elemento in esame dell'offerta, secondo la seguente griglia	Giudizio	V(a)i
	Offerta non migliorativa rispetto le specifiche del capitolato	0
	Sufficiente	0,25
	Discreto	0,5
	Buono	0,75
	Ottimo	1,00

Successivamente, si procederà ad un procedimento di riparametrizzazione dei punteggi attribuendo 1 - per ciascun sottocriterio - al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

I coefficienti come sopra attribuiti saranno moltiplicati al punteggio massimo attribuibile per ciascun sottocriterio.

Il punteggio totale relativo all'offerta tecnica (P_T) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$(P_T) = 45 * (\sum P_{i \text{ offerto}} / \max \sum P_{\text{offerto}})$$

Dove:

1. l'acronimo $\sum P_{i \text{ offerto}}$ rappresenta la somma dei punteggi dei singoli sottocriteri ottenuti dalla Ditta Concorrente i-esima;
2. l'acronimo $\max \sum P_{\text{offerto}}$ rappresenta il valore più alto della somma dei punteggi dei singoli sottocriteri ottenuti tra tutte le Ditte Concorrente;

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es . $PT = 3,23456 \blacktriangleright 3,234$).

4.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe): Massimo 55 PUNTI

Il Punteggio Economico (P_E) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$P_E = 55 * (Val_{\min} / Val_{\text{offerto}})$$

Dove:

1. l'acronimo con il pedice "min" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;
2. l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul sistema a presentarsi presso la sede di Via Po, 5 – Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione d'offerta.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpa è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

1. certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi dichiarati in sede di gara;
2. cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale importo può essere ridotto del 50% se la ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità secondo le norme EN ISO 9001;

3. copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpa delle spese di bollo, secondo quanto previsto all'art. 28 del Capitolato speciale;
4. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la cauzione definitiva, copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione della presente RdO nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

5. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione "Beni e Servizi" al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna del 18/11/2013 e alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del Mercato Elettronico).

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile Area Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

7. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo pec acquisti@cert.arpa.emr.it

Distinti saluti

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

All. A - Capitolato speciale

All. B - Dichiarazione di partecipazione

All. C - Dichiarazione d'offerta economica

Spett.le
**Agenzia Regionale per la
prevenzione e l'ambiente della
Regione Emilia-Romagna**
Via Po, 5
40139 Bologna

**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA
PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IN MATERIA
PREVIDENZIALE/PENSIONISTICA**

La _____, con sede in _____, Via _____, tel. _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, codice fiscale _____, partita IVA n. _____, in persona del Sig. _____ nella qualità di _____ della società medesima si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato speciale e nelle Condizioni particolari dell'RdO per lo svolgimento del **“Servizio in materia previdenziale/pensionistica”** per Arpa ER, al prezzo complessivo così determinato, comprensivo di ogni onere e spesa, compreso quelle di trasferta, al netto dell'IVA:

Descrizione Voci offerta	Quantità richieste	Prezzo unitario (Iva Esclusa)	Prezzo Totale (Iva Esclusa)
Corrispettivo unitario per pratica pensione con posizione assicurativa certificata	30		
Corrispettivo unitario riliquidazione trattamento di pensione	30		
Corrispettivo unitario aggiornamento posizione assicurativa già certificata	20		

Corrispettivo unitario per modello PA04 completo (comprensivo dell'inserimento/aggiornamento dati nel sistema PASSWEB/invio telematico con sistema S7)	130		
Corrispettivo unitario modello TFR/TFS	10		
Corrispettivo unitario quadro aggiuntivo Mod. 350/P	10		
Tariffa oraria per attività di consulenza/addestramento al personale del settore trattamento economico e previdenziale di Arpa	192		

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (IVA esclusa)	€ (In cifre) _____
	Euro (In lettere) _____

Il sottoscritto _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta;
- b) nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpa;
- e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato speciale e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali

e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

f) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;

h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

_____, li _____

Firma

N. Proposta: PDTD-2015-302 del 14/05/2015

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Indizione di procedura per l'acquisizione in economia di servizi in materia previdenziale/pensionistica mediante acquisto sul mercato elettronico di Intercent-ER. Importo triennale a base di gara Euro 155.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari ad Euro zero.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 14/05/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
